



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO SEGRETERIA

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI BENEFICI AD
ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI -
ART. 12 LEGGE 7.8.1990 n.241.

allegato alla deliberazione del C.C.
n. 38 del 23.5.1991

CAPO I

FINALITA' E SETTORI DI INTERVENTO

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7. Agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'adozione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

I Settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Tutela dei valori ambientali.

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pa-

gamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi
dalla disciplina da stabilirsi in conformità dall'art. 32, comma
secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative a tariffe per le erogazioni
di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO II

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Le persone in stato di bisogno, destinatarie degli interventi di assistenza economica, sono:

- a) i cittadini residenti nel Comune,
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune,
- c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato dimoranti nel Comune;
- d) I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - 1) in età pensionabile secondo le vigenti leggi,
 - 2) inabili, sulla base di una dichiarazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale,
 - 3) appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale che versino in precarie condizioni economiche;
 - 4) ricoverati in strutture residenziali rivolte ad handicappati e/o anziani e/o minori;
 - 5) ex detenuti e loro familiari, con disagio economico;
 - 6) componenti nuclei familiari in cui siano presenti minori segnalati all'Autorità Giudiziaria o a grave rischio di emarginazione;
 - 7) componenti nuclei familiari privati dell'abitazione a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo;
 - 8) componenti nuclei familiari affidatari.

ART. 5

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Può costituire motivo di esclusione della mancata dichiarazione dello stato di bisogno:

- 1) l'esistenza di persone tenute agli alimenti ex art. 433 codice civile e che di fatto vi provvedano;

I_E
2) la proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, abitato dal nucleo stesso e la proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro.

ART. 6

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Gli interventi consistono in contributi economici erogati una-tantum o periodicamente, con l'osservanza del criterio dei limiti di reddito determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 7

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 1 è possibile erogare contributi economici straordinari a persone o nuclei, normalmente autonomi, nel caso in cui si trovino in situazioni impreviste ed eccezionali che ne compromettano gravemente l'equilibrio socio economico.

ART. 8

ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'entità del contributo viene proposta dal Responsabile dell'Ufficio di assistenza Sociale alla Giunta com.le, la quale delibererà dopo aver verificato le disponibilità economiche dell'Amministrazione.

ART. 9

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

a) Apertura del caso

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato, d'ufficio o su segnalazione di qualsivoglia provenienza.

b) Documentazione richiesta

La documentazione richiesta consiste nella domanda compilata su apposito modulo in cui l'interessato/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- dati anagrafici,
- composizione del proprio nucleo familiare,
- redditi propri e del nucleo familiare,
- immobili posseduti,
- esistenza di parenti tenuti agli alimenti.

Alla domanda deve essere allegata, anche d'ufficio, la se-

guente documentazione:

- ultima busta paga o certificato di pensione o cedolino per le pensioni EMPAS e rendite INAIL;
- Mod. 101, 201 e modello 740 (sottoscritto dall'interessato),
- tesserino di disoccupazione,
- dichiarazione di invalidità civile;
- ogni altro documento che possa essere utile per determinare lo stato di bisogno dell'interessato.

ART. 10

ACCERTAMENTI

Per ogni richiesta l'Amministrazione comunale potrà effettuare due diversi accertamenti:

- a) uno diretto, con visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale competente;
- b) uno indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

ART. 11

ISTRUTTORIA

L'istruttoria della pratiche richiede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti;
- relazione dell'assistente sociale competente con progetto circa il tipo e la durata di intervento o contributo e con le indicazioni sulla

situazione personale e familiare del soggetto richiedente

Le decisioni di ammissione e diniego dell'assistenza economica saranno debitamente motivate e comunicate agli interessati.

Nei confronti della decisione di diniego dell'assistenza economica, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso in opposizione (all'organo che ha emesso il provvedimento) mediante istanza debitamente motivata e documentata, da presentarsi entro 10 gg dalla comunicazione della decisione oppugnata. La deliberazione che respinge il ricorso in opposizione, dovrà essere comunicata al consiglio com.le nella ^{5.a} prima seduta

Il ricorso deve essere deciso in via definitiva entro 30 gg dalla sua presentazione.

ART. 12

VERIFICHE E CONTROLLI

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa l'assistente sociale competente effettuerà verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle effettive condizioni economiche dell'utente.

Qualora venisse meno lo stato di bisogno accertato durante le procedure sopra indicate il servizio Sociale proporrà la revoca del contributo economico alla Giunta Com.le, dandone comunicazione al beneficiario.

ART. 13

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 G.U. n. 16 del 17.1.1984, le presenti norme sono applicabili limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

ART. 14

PARAMETRI DI REDDITO

I parametri di reddito utilizzati per la valutazione dello

1
E.D.
stato di bisogno sono indicati nelle tabelle approvate con il piano di programmazione socio-assistenziale ed il cui aggiornamento avverrà annualmente a cura del Consiglio Comunale.

CAPO III

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

ART. 15

Il settore per il quale l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, è quello relativo alle attività sportive e ricreative del tempo libero.

ART. 16

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva.

Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.

ART. 17

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi.

ART. 18

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende

destinare il finanziamento richiesto.

ART. 19

La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio com.le, delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio competente e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano, in base al numero degli iscritti e delle discipline praticate e dell'importanza della manifestazione organizzata. La Giunta comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Nei confronti della decisione di diniego ^{del contributo} l'interessato ha facoltà di proporre ricorso in opposizione (all'organo che ha emesso il provvedimento) mediante istanza debitamente motivata e documentata, da presentarsi entro 10 gg dalla comunicazione della decisione oppugnata. La deliberazione che respinge il ricorso in opposizione, dovrà essere comunicata al consiglio com.le nella ^{5a} prima seduta.

Il ricorso deve essere deciso in via definitiva entro 30 gg dalla sua presentazione.

ART. 20

Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

ART. 21

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Le Associazioni che hanno beneficiato di un contributo

devono presentare un resoconto sull'utilizzo dello stesso.

ART. 22

Le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenute a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 23

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART. 24

La concessione dell'uso di locali, spazi, strutture ed attrezzature comunali avviene come da regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi.

CAPO IV

CULTURA ED INFORMAZIONE

ART. 25

Gli interventi del comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, educative ed informative e di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel comune di attività teatrali musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore i soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 26

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta o di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

ART. 27

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi.

ART. 28

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere corredate dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere.

ART. 29

La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio com.le, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere alla Commissione competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Nei confronti della decisione di diniego del contributo, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso in opposizione (all'organo che ha emesso il provvedimento) mediante istanza debitamente motivata e documentata, da presentarsi entro 10 gg dalla comunicazione della decisione oppugnata. La deliberazione che respinge il ricorso in opposizione, dovrà essere comunicata al consiglio com.le nella prima

seduta

Il ricorso deve essere deciso in via definitiva entro 30 gg dalla sua presentazione.

ART. 30

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Le Associazioni che hanno beneficiato di un contributo devono presentare un resoconto sull'utilizzo dello stesso.

ART. 31

Le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenute a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 32

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

CAPO V

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 33

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione di beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 34

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza ambientalistica già svolta o di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla tutela dei valori ambientali.

ART. 35

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi.

ART. 36

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere corredate dal programma dettagliato delle iniziative e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere.

ART. 37

La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio com.le, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 38

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito allo svolgimento ed organizzazione di iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Le Associazioni che hanno beneficiato di un contributo devono presentare un resoconto sull'utilizzo dello stesso.

ART. 39

Le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare iniziative e progetti sono tenute a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso

del Comune.

ART. 40

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di

...I... sottoscritt... ..
nat... a il
residente in via
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
.....
con sede in via n.....
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell'attività che
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 19... , nel
settore

Il sottoscritto dichiara che
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente
concesso esclusivamente per l'attività del
..... dallo stesso rappresentato.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia rendiconto della gestione dell'anno precedente.
- elenco delle iniziative previste per l'anno in corso.
- numero degli iscritti e delle discipline praticate.

Li.....

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di

....I... sottoscritt.....
nat... a..... il.....
residente in via.....
nella su qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ..
.....
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per
l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal.....
al....., della seguente manifestazione/iniziativa:
.....
.....

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario
allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che.....
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente
concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra
illustrata;
- che ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19....
dell'importo di f..... per manifestazione/iniziativa
avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente
iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri
per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti.....
..... organizzatore e da tutti coloro
che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano
nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed
impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che
saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal
Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese.

Li.....

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di

...I... sottoscritt...
nat... a li
residente in via
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
.....
con sede in via
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell'attività che
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 19..., nel
settore.....

Il sottoscritto dichiara che
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente
concesso esclusivamente per l'attività del
..... dallo stesso rappresentato.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia rendiconto della gestione dell'anno precedente.
- elenco delle iniziative previste per l'anno in corso.
- numero degli iscritti e delle discipline praticate.

Li.....